

Firenze, 17 settembre 2024

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 1[^]

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 13 settembre 2024

Proposta di legge n. 267 “Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla legge regionale 68/2011”.

Proponente: Giunta regionale - Assessore Stefano Ciuoffo

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
<input type="checkbox"/> favorevole	<input checked="" type="checkbox"/> unanimità
<input checked="" type="checkbox"/> favorevole con raccomandazioni	<input type="checkbox"/> maggioranza
<input type="checkbox"/> favorevole con condizioni	
<input type="checkbox"/> contrario	
<input type="checkbox"/> non espresso	

Allegato: parere

d'ordine del Presidente
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 267 “Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla legge regionale 68/2011”.

Proponente: Giunta regionale - Assessore Stefano Ciuoffo

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 13 settembre 2024

VISTI

- l'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 6 luglio 2024 è stata richiesta l'espressione del parere di questo CAL, ai sensi dell'articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla proposta di legge n. 267 “Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla legge regionale 68/2011”.

VISTO che la proposta di legge in oggetto, composta da 7 articoli, in modifica alla legge regionale 68/2011 che norma il sistema delle autonomie locali prevede puntualmente le fattispecie in cui il Sindaco può delegare il vicesindaco o un assessore comunale alla partecipazione alla giunta dell'unione, in particolare per l'adozione della deliberazione di modifiche statutarie e per l'adozione di atti urgenti e indifferibili per legge ;

VISTO che la proposta di legge in oggetto prevede la possibilità, sempre in modifica alla normativa sul sistema delle autonomie locali vigente, che la Giunta regionale, su richiesta di una unione di comuni, possa modificare gli ambiti di dimensione territoriale adeguata - di cui all'all. A l.r. 68/2011 - allo scopo di favorire l'ingresso nell'unione di un comune facente parte di un diverso ambito;

VISTO che la proposta di legge in oggetto interviene anche per modificare la disciplina della concessione dei contributi alle unioni di comuni prevedendo, a decorrere dal 2026, ulteriori funzioni rispetto alle quattro già stabilite dalla normativa vigente e stabilendo che di queste quattro, ai fini dell'accesso ai contributi, l'unione debba svolgerne almeno due ;

VISTO che la proposta introduce, con decorrenza 2025, accanto a misure per la stabilità organizzativa delle unioni ai fini della concessione dei contributi anche disincentivi sulle premialità per le unioni che non provvedano, entro i termini stabiliti dalla legge, all'approvazione del rendiconto di gestione e dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio, oltre a prevedere un limite al contributo concedibile pari alle spese correnti sostenute dall'unione nell'anno precedente ;

RICHIAMATE e fatte proprie le rilevanti raccomandazioni espresse da ANCI Toscana, analiticamente descritte nel documento allegato al presente parere;

RICHIAMATA la votazione nella seduta del 13 settembre 2024 in sede di Consiglio delle autonomie locali il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio;

DELIBERA

di esprimere all'**unanimità**, sulla proposta di legge n. 267 avente ad oggetto “Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla legge regionale 68/2011”, **parere favorevole con le raccomandazioni** contenute nel documento allegato alla presente e parte integrante del parere reso.



In riferimento alla Proposta di legge n°267 di iniziativa della Giunta regionale, in materia di Unioni di Comuni, in primo luogo esprimiamo il nostro **parere favorevole** alla revisione della L.r. 68/2011, considerata la necessità di aggiornare la normativa e rafforzare le Unioni, semplificandone il funzionamento e attribuendo loro maggiori risorse, competenze e personale.

Nel corso delle riunioni di confronto e approfondimento con Presidenti e Segretari, svolte negli ultimi mesi, sono emerse le proposte emendative che qui di seguito sintetizziamo:

- 1- **Necessità di semplificare la normativa sui contributi di cui all'art 90**, pur mantenendo il numero complessivo di quattro funzioni richieste per l'accesso ai contributi regionali, si propone di ampliare il ventaglio della possibilità di scelta per le amministrazioni considerando anche la centrale di committenza e la gestione dei sistemi informatici tra l'elenco delle funzioni obbligatorie introdotte dalla PDL in esame a partire dal 2026.

“Il comma 1, lettera b) punto 4 dell'art. 90 resta in vigore fino al 31.12.2025. A decorrere dall'anno 2026 sono considerate distintamente le seguenti funzioni:

- a) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali;
- b) gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale.

A decorrere dall'anno 2026, tra le quattro funzioni di cui al comma 1 lettera b), richieste quale requisito di accesso ai finanziamenti, l'unione deve svolgere almeno due delle seguenti:

1. sportello unico delle attività produttive;
2. procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni in materia paesaggistica;
3. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
4. gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale;
5. centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture;
6. gestione dei sistemi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e principi dell'art. 12 D.lgs 82/2005”.

- 2- Opportunità di favorire l'integrazione dei sistemi informatici, indispensabile per snellire i procedimenti intercomunali, attraverso la possibilità di riconoscere anche la gestione associata degli uffici CED:

Al comma 1, lettera b) dell'art.90 sono apportate le seguenti modifiche con l'introduzione del punto 4 ter “gestione dei sistemi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e principi dell'art. 12 D.lgs 82/2005”

- 3- Prevedere la possibilità che le disposizioni sui contributi alle Unioni ed in particolare l'elenco di funzioni sia modificabile con **deliberazione della Giunta regionale**, in modo che si possa verificare ed eventualmente intervenire sul testo con maggiore flessibilità:



Dopo il comma 4 ter dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, è aggiunto il seguente: "4. quater L'elenco delle funzioni di cui al comma 1 lettera b) può essere aggiornato con deliberazione di Giunta regionale, acquisito il parere del CAL".

- 4- Rendere più elastica la previsione dell'attuale condizione per l'ottenimento del contributo regionale che tutti i Comuni esercitino in forma associate le funzioni previste. Si potrebbe prevedere un doppio parametro, stabilendo che la funzione sia svolta almeno da una **percentuale dell'80% dei Comuni** associati arrotondata per eccesso ed almeno una analoga percentuale di popolazione, modificando in tal senso l'art. 90 comma 1 lettera b).
- 5- Esigenza di riconoscere pienamente le Unioni come **enti strumentali**, prevedendo la possibilità di svolgere le funzioni associate anche mediante **convenzione** (es: Società della salute), oppure avvalendosi di uffici comunali per i **sub-procedimenti** (di competenza comunale).

"Al comma 4 dell'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche "e unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del TUEL, nonché convenzioni di cui all'articolo 20 con singoli comuni a condizione che le unioni siano gli enti responsabili dell'esercizio associato, ferma restando nell'ambito dell'autonoma potestà di organizzazione e gestione delle funzioni stesse, la possibilità di ricorso alle convenzioni di cui all'art. 70 bis L.r. 40/2005."

All'art. 38 sono apportate le seguenti modifiche con l'introduzione del comma 3 "Nell'ipotesi in cui ai fini della conclusione del procedimento amministrativo da svolgersi da parte dell'unione sia necessario acquisire pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte dei comuni associati, questi sono acquisiti dal responsabile del procedimento prima dell'adozione del provvedimento finale."

- 6- Necessità di alleggerire i controlli, in particolare in riferimento al **Fondo Unico**, si propone di abrogare l'art. 7 della PdL in esame che introdurrebbe, a decorrere dall'anno 2025, una ulteriore rendicontazione per le Unioni di comuni a cui la Regione ha conferito le funzioni di forestazione, secondo le modalità e i termini definiti tramite deliberazione della Giunta regionale.
- 7- Semplificare ulteriormente il **funzionamento della Giunta delle Unioni**, prevedendo la possibilità che il Sindaco di un Comune associato possa essere sostituito per ragioni motivate dal Vicesindaco in carica (non solo per "l'adozione di atti urgenti e indifferibili" come previsto dall'art. 2 Pdl 267) o da un Assessore indicato dallo stesso Sindaco:

Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 68/2011, è aggiunto il seguente: "1.bis Nei casi di motivata assenza temporanea, il sindaco del comune associato può essere sostituito dal vicesindaco in carica ovvero un assessore indicato dal sindaco, mediante delega espressa".

